

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 42/2007 con la quale venne approvato il Regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta in favore delle persone con disabilità;

Visto che di recente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21271 del 5.10.2009 ha chiarito che nessuna norma prevede l'esenzione del pagamento del ticket nelle zone soggette a tariffazione della sosta in quanto gli artt. 188 e 11 del codice della strada prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;

Visto inoltre la circolare esplicativa del medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale BR 1 con la quale vengono forniti chiarimenti sulla certificazione medica rilasciata alle persone affette da disabilità e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte;

Ritenuto quindi di dover modificare il Regolamento approvato con deliberazione n. 42/2007 tenuto conto sia alla sentenza della Corte di Cassazione sia della circolare del Medico legale della ASL;

Vista la legge 5.2.1992 n.104;  
Visto il Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285;  
Visto il DPR 16.12.1992 n.495;  
Visto il DPR 24.7.1996 n.503;  
Vista la legge 23.12.2000 n.388;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

### DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati, di modificare il Regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta delle persone con disabilità approvato con deliberazione commissariale n. 42/2007 come segue:

#### Art. 1

Al comma 1 dell'art. 1 – lettera A) la parola "sosta" viene sostituita con la seguente: "fermata.

La lettera B) viene sostituita come segue: "l'esonero dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta".

#### Art.3 - L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Coloro i quali abbiano subito un infortunio che limiti per un tempo determinato la propria capacità di deambulazione e colori i quali per altre gravi cause patologiche abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, possono ottenere, dietro presentazione di apposita domanda, tale contrassegno speciale avente durata limitata. La domanda deve essere corredata da un apposito certificato medico legale rilasciato dalla ASL di competenza dal quale risulti espressamente il tipo di invalidità di cui il soggetto è affetto, la presumibile durata dell'infortunio o della cause patologiche ed i riflessi sulle capacità di deambulazione. Qualora la certificazione medico legale non riporti il tipo di invalidità, la presumibile durata dell'infortunio o delle cause patologiche ed i riflessi sulle capacità di deambulazione o quando tale circostanze non siano desumibili dal verbale della commissione invalidi civili, l'ufficio preposto può rifiutare il rilascio del contrassegno.

Quando dal verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> istanza risulti che la persona sia stata riconosciuta invalida civile con indennità di accompagnamento per impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (codice 05) o sia

stata riconosciuta cieca con residuo (codice 08) o cieca assoluta (codice 09) può essere omessa nella domanda di concessione di contrassegno la certificazione del medico legale.

Nella ipotesi in cui l'ufficio preposto al rilascio del contrassegno dovesse riscontrare divergenze tra quanto riportato nel certificato del medico legale ed il verbale della commissione di invalidi civili, è tenuto a verificare, anche de visu la condizione di deambulazione sensibilmente ridotta, richiedendo anche la visita ai sensi della legge 104/1992.

**Art.4** - Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione ha validità cinque anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene, quando trattasi di limitazione permanente della capacità di deambulazione, a seguito di istanza dell'interessato alla quale viene allegato, oltre al certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario, anche copia del verbale della Commissione Medica (codice 5-8 e 9) e del Medico Legale della ASL".

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nei casi di invalidità temporanea in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità previste all'art.3. In tal caso la certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di invalidità".

**Art. 5**

Al comma 2 - 9° capoverso la parola "€ 6,00 (sei euro)" viene sostituita con "€ 10,00 (dieci euro)".

Il comma 3 viene sostituito dal seguente: "il contrassegno speciale può dirsi correttamente utilizzato solo in presenza del disabile munito di un documento di riconoscimento valido. E' vietato esporre il contrassegno in assenza del disabile sul veicolo. L'utilizzazione del contrassegno da parte di persone non aventi diritto, qualora il veicolo non risulti al diretto servizio della persona invalida, comporta il ritiro del contrassegno e la revoca dell'autorizzazione. Il contrassegno non può in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato pena l'applicazione delle sanzioni penali.

**Art.7**

Il comma 1 viene soppresso.

**Art.8**

Il comma 1 viene sostituito dal seguente: "Nel centro cittadino, interessato da alta densità di traffico, il Sindaco può concedere parcheggi riservati personalizzati dietro specifica e motivata richiesta da parte di disabili che siano in possesso del contrassegno speciale, titolari di patenti B speciale e di autovetture adattate e che in aggiunta alla già acclarata sensibile riduzione della capacità di deambulazione, versino in particolari "condizioni di invalidità" per specifiche patologie. Le concessioni relativi ai predetti stalli di sosta gratuita sono rilasciate esclusivamente in prossimità dell'abitazione del disabile o presso il posto di lavoro o di studio."

Il comma 2 viene soppresso.

**Art.10**

Il comma 2 viene sostituito dal seguente: "Gli stalli personalizzati per i disabili esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento vengono fatti salvi a condizione che rispondano ai requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 8. Resta ferma la facoltà insindacabile dell'Amministrazione Comunale di sopprimere quelli non più rispondenti alle condizioni previste dal presente regolamento".

Dopo il comma 2 viene aggiunto il comma 3: "Tutte le autorizzazioni o concessioni non conformi al presente regolamento sono revocate di diritto".

**Art.12**

Il comma 2 viene sostituito dal seguente: "Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale è incaricato, quale Responsabile del Procedimento, unitamente all'ufficio handicap, a predisporre la relativa ordinanza sindacale per l'autorizzazione allo stallo personalizzato di sosta in favore delle persone disabili."